



Recesso al trattamento e tutele

La figura del garante

In materia di tutela della Privacy vale per una maggior tutela nella raccolta dati manuali o digitali nel settore web. E' sempre per una maggior tutela che l'interessato puo' recedere all'utilizzo dei propri dati dopo aver preventivamente avvertito il **titolare del trattamento** dei dati.

A tale proposito puoi esercitare un diritto di accesso ai tuoi dati, diritto di rettifica o di cancellazione degli stessi, ad essi vanno aggiunti il diritto di limitazione, il diritto di portabilità, e il diritto al reclamo.

Garante della privacy - Art.140-bis (Forme alternative di tutela).

1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.

2. Il reclamo al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.

3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi alla autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo

10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

«Art. 142 **Proposizione del reclamo** che decide le modalità di presentare un reclamo dall'interessato o da un ente terzo secondo l'art 117 D.L. 3 giugno 2017. il garante predispone il reclamo nel proprio sito che abbia in violazione gli articoli 15 e 22 del Regolamento.

«Art. 143 **Decisione del reclamo** esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento puo' adottare i provvedimenti secondo di cui all'articolo 58 del Regolamento e 56 accertando le relative violazioni.

Art. 152 sulle **controversie** e l'art. 78 e79 del regolamento riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali nonche' il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82 del medesimo regolamento, sono di competenza all'autorita' giudiziaria ordinaria.».